

REGISTRATO

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Leonardo Pica

dott. Ing. Pietro E. De Felice

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 174/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni",
passata in decisione all'udienza collegiale del 16.4.2012 e vertente

TRA

Galiani Gerardo (C.F. GLNGRD47L23D615U) e Concilio Anna (C.F. CNCNNA53R51A674M), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Mondelli e dall'Avv. Romina Galiani e con essi elettivamente domiciliati in Napoli, al Viale del Poggio di Capodimonte n. 33, presso e nello studio dell'Avv. Alessio Piccirillo, giusta procura a margine del ricorso

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.O.C. AVVOCATI RA
30 GEN. 2013 - RICORRENTI -
E SECTORI CONTRARSO del presidente della giunta regionale,

Regione Campania, in persona
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in
Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 27.1.2011 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio
trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: in accoglimento della domanda attorea, condannare la
convenuta all'integrale risarcimento dei danni, ammontanti ad euro 100.000,00,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.O.C. 01 SETTORE 01
29 GEN 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



LA E...
Sy. GALIANO
15-01-2013
17-1-2012

con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario;

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 18.12.2008 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 4.6.2009, Galiani Gerardo e Concilio Anna, premesso di essere proprietari di una villetta a schiera sita in Mercato S. Severino (SA), frazione S. Vincenzo, alla via Marcello, all'interno del Parco Edil Trieste, civico 21/a, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni materiali ed esistenziali subiti in data 29.10.2003, in seguito alla rottura del fatiscente argine del torrente Solofrana, in località Mercato San Severino, in prossimità dell'abitazione di loro proprietà che, in seguito all'evento, veniva completamente invasa dall'acqua melmosa e dal fango, con conseguenti danni all'immobile, alle opere di finitura, alla muratura, agli impianti ed infissi dell'abitazione, agli arredi, alle suppellettili ed ai beni mobili tutti contenuti nel piano seminterrato ed in cantina, nonché all'autovettura parcheggiata nel garage, imputando all'ente l'omessa manutenzione e pulizia dell'alveo del torrente Solofrana, ingrossato da notevole quantità di materiale di risulta, nonché il mancato intervento per ovviare alla deficienza, lungo un tratto del torrente - proprio nel punto in cui si verificava la tracimazione - dell'argine di contenimento ed allegando che i danni sono stati accertati, stimati e documentati - anche con numerosi reperti fotografici - da proprio tecnico, oltre che dai tecnici del comune di Mercato San Severino nell'immediatezza dei fatti e quantificati in € 54.137,89.

Si è costituito ritualmente in giudizio la resistente, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per decorso del termine prescrizionale quinquennale, e contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda,

allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa ed espletata la prova per testi, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza di discussione, mutato il giudice delegato, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni arrecati al cespite, alle suppellettili, ad un'autovettura, oltre che i cd. danni esistenziali patiti a seguito dell'esondazione del 29 ottobre 2003.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la legittimazione si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie i ricorrenti si sono qualificati proprietari, ossia astrattamente titolari del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso, oltre che documentato, che il cespite di cui è causa è di proprietà dei ricorrenti Gallani Gerardo e Concilio Anna (cfr. il titolo di provenienza del 21.12.1990 e la relativa nota di trascrizione, versati in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità dei ricorrenti e che questi abbiano diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente**, al quale è stato imputato la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare alla carenza strutturale della rete scolante superficiale del torrente e la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua.

Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, il torrente Solofrana è da considerarsi "corso d'acqua di natura demaniale", per cui la sua

tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Va, inoltre, rigettata l'eccezione di **prescrizione** della pretesa risarcitoria, per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Invero, premesso che i ricorrenti hanno invocato il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'esondazione del 29.10.2003, risulta documentato che i ricorrenti hanno interrotto la prescrizione con lettera raccomandata a.r. ricevuta dalla Regione Campania il 7.2.2008 (cfr. il doc. n. 4 della produzione attorea) e che hanno instaurato il presente giudizio con ricorso notificato il 18.12.2008.

4) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati nell'imminenza dell'evento dai tecnici del comune di Mercato San Severino è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 29.10.2003, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente è esondato, invadendo la proprietà dei ricorrenti, causando numerosi danni nei locali seminterrati ed interrati, nonché nel giardino pertinenziale.

Tutti i testi escussi hanno confermato la completa omissione di qualsivoglia opera di manutenzione e di pulizia dell'alveo ed hanno precisato che, a causa dell'accumulo di detriti, la sezione idraulica si era ridotta notevolmente, la qual cosa aveva causato la l'esondazione del torrente Solofrana.

In particolare il teste Galiani Lucio, oltre a confermare l'evento, nonché

l'insufficiente capienza dell'alveo, perché sporco e pieno di detriti accumulati, ha riferito dell'invasione dell'abitazione dei ricorrenti da una massa melmosa di acqua, fango e detriti che aveva provocato danni all'immobile ed ai beni di vario genere e natura in esso contenuti, quali librerie, divani, suppellettili, frigorifero, lavastoviglie, forno, autovettura, ciclomotore etc.

In definitiva, all'origine dei fatti, va, dunque, posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Né, come genericamente eccepito dalla resistente, può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento, il che peraltro è stato anche già accertato da questo giudice in analoga vertenza sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio (cfr. la sentenza di questo TRAP n. 84/08, resa nel procedimento R.G. n. 110/04, avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati in occasione della stessa esondazione del torrente Solofrana del 29.10.2003 ad altro immobile, sito nello stesso parco in cui insiste l'immobile di proprietà degli odierni ricorrenti).

La domanda risarcitoria può, dunque, giudicarsi fondata.

Ai fini della quantificazione del danno, risulta dagli atti che i tecnici comunali hanno determinato, il danno in complessivi € 28.137,89, di cui: € 19.700,00 per i lavori di ristrutturazione ed il resto per i danni arrecati alle masserizie, alle suppellettili, ad un'autovettura, ad attrezzi e alle derrate alimentari.

Ebbene, tenuto conto dei giustificativi di spesa e della documentazione fotografica versata in atti, può quantificarsi pari ad € 4.015,00 l'ammontare dei danni ai beni mobili (cfr. allegati n. 6 e 7 alla relazione tecnica). Avuto riguardo, invece, ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), la stima operata dai tecnici comunali, facendo riferimento alle voci del prezzario per i lavori pubblici, conduce ad una somma evidentemente eccessiva. Appare, peraltro, inverosimile che i

ricorrenti, tenuto anche conto del valore del cespite (quale è desumibile dal titolo di proprietà), abbiano potuto sostenere costi simili, oltre tutto senza che di tali costi vi sia neanche una ricevuta di pagamento. Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di ripulita e di tinteggiatura siano stati eseguiti in economia direttamente dai ricorrenti, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 75% degli importi indicati dal c.t.u., ossia pari ad € 14.775,00.

Nulla ovviamente può riconoscersi per il temuto "deprezzamento" del cespite.

Nessuna prova neanche presuntiva in ordine ai paventati danni cd. esistenziali è stata offerta, per cui nulla può competere a tale titolo.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 18.790.00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29.10.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *decisum*, delle risultanze processuali e delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile, applicabile in via parametrica.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Galiani Gerardo e Concilio Anna nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Galiani Gerardo e Concilio Anna dell'importo di € 18.790.00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 578,00 per spese, € 1.118,00 per diritti ed € 1.665,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, e delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Così deciso a Napoli il 21.5.2012

IL GIUDICE ESTENSORE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

[Signature]

Nolij. est. sent.
in data 4/12/2012
Napoli 8/11/2013
[Signature]

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli 1 Atti Giudiziari e Ammende	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Importo
109 T	€ 815,20
456 T	€ 29,24
963 T	
TOTALE	€ 844,44
Registrazione N° 17.134	10.12.12
Atti Giud. Am.	
a debito €	
Richiesta Cancelleria	

CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 2. 0 GIU. 2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

[Signature]

F.E.
21.11.2012
[Signature]

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a tutti gli Ufficiali della
esecuzione il presente titolo, di mettere in
di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. AVV.

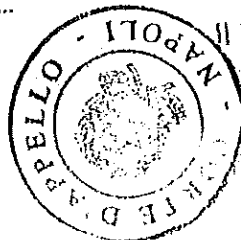
G. ALICANI G. BELLINO
procuratore di _____

Napoli, li 24 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario
PL Piccolo Angelo

La presente copia composta di n. 4, fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 24 GEN. 2013

Napoli, 24 GEN. 2013



[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

AGENZIA DELLE ENTRATE



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**



Mod. F23

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

P. 08775

AGENZIA/UFFICIO

MERCATO SANSEVERINO

PROV. SA

PER L'ACREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

TET 2012710050563C

DATI PAGATORE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

4. GALIANI

NOME

GERARDO

DATA DI NASCITA

23/07/1947

5. Sesso M

CONTIENE (o altro valore) DI NASCITA / SILE SOCIALE

FISCIANO

PROV. SA

CODICE FISCALE

GLNGRD47L23D615U

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

6. Sesso

CONTIENE (o altro valore) DI NASCITA / SILE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

DATI DI VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

TET

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

RIG

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

201271006SIC00000000000750

11. CODICE TRIBUTO

109T

456T

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO ALTRE VOCI - PROP.
IMPOSTA DI BOLLO

13. IMPORTO

815,00

29,24

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

844,24

EURO (lettere)

OTTOCENTOQUARANTAQUATTRO/24

ESTREMI DI VERSAMENTO

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
21/09/2012	2002
	CAB/SPORTELLI
	52112

Gerardo Di...

157/112 03 18-09-12 831
0128 €844,24*
F2YV 0128 €**
C.F. GLNGRD47L23D615U

ALC 2012-2012 BUD

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

STUDIO LEGALE
AVV. ROMINA GALIANI
AVV. ANTONIO MONDELLI

Via Marcello, 21/a - 84085 - Mercato San Severino (SA); telefax 089.821020; 392.6235710
C.F.: GLNRMN79P58H703W; P. IVA 04569170659

Noi sottoscritti Avv. Romina Galiani e Avv. Antonio Mondelli, in qualità di procuratori costituiti dei sigg. Galiani Gerardo e Concilio Anna, ricorrenti nel procedimento R.G. 174/08, nei confronti della Regione Campania, definito con sentenza n° 75/12 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, dichiariamo che nel suddetto procedimento non è stato nominato il CTU, essendo stata acquisita la consulenza espletata in altro procedimento.

Mercato San Severino, 25 gennaio 2013

Avv. Romina Galiani


Avv. Antonio Mondelli


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dei sigg. Galiani Gerardo e Concilio Anna, come in atti rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Avv. Romina Galiani, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Salerno in data 02 ottobre 2012, previa iscrizione al n. 2 del mio registro cronologico, ho notificato copia in forma esecutiva della sentenza n° 75/12, R.G. 174/08, n° cronologico 268, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, con pedissequa copia del modello F23 inerente le spese di registrazione sostenute dai ricorrenti, nonché pedissequa dichiarazione a firma dei procuratori inerente mancata nomina del CTU a: **Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via Santa Lucia, 81, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76492788961-3, spedita dall'Ufficio Postale di Mercato San Severino n. 057112.** in data corrispondente a quella del timbro postale.

STUDIO LEGALE
AVV. ROMINA GALIANI
Via Marcello, 21/a
Mercato San Severino (SA)

